



CITTÀ DI
PORTO
SAN GIORGIO

I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

Prot. n. 31586

del 16.12.14

**Sigg. Dirigenti
Comandante di Polizia Municipale**

**e, p.c.
Segretario Generale
Ass.re al Personale
R.S.U.**

SEDE

Oggetto: Lavoro prestato nei casi dell'art. 24 del CCNL del 14/09/2000.

In relazione all'oggetto, con la presente si intende richiamare l'attenzione dei dirigenti dell'ente sulla disciplina contrattuale di riferimento nel caso in cui il dipendente presti la propria attività lavorativa nelle seguenti ipotesi:

- 1) nella giornata di riposo settimanale (di solito la domenica) art. 24, comma 1 del CCNL del 14/09/2000;
- 2) nei giorni festivi infrasettimanali (es. Santo Patrono ecc...) art. 24, comma 2 del CCNL del 14/09/2000;
- 3) nella giornata feriale non lavorativa (di regola il sabato per chi lavora su 5 giorni su 7) art. 24, comma 3 del CCNL del 14/09/2000;

In relazione al primo caso, premesso che il lavoro nella giornata di riposo settimanale è ammesso solo in caso di "particolari esigenze di servizio" (quindi non come regola) si precisa che al dipendente, che non usufruisce del giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposto, per ogni ora di servizio prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 10 comma 2, lett. b), del CCNL del 9/05/2006, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 gg e comunque non oltre il bimestre successivo.

In sintesi, oltre al compenso aggiuntivo spetta anche il riposo compensativo.

N.B. : il riposo compensativo non può che avere la stessa durata delle ore effettivamente prestate (dichiarazione congiunta n. 13 del 5/10/2001).

Nel secondo caso, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o (quindi in alternativa) a corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Nel terzo caso, lavoro prestato nella giornata feriale non lavorativa, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o (quindi in alternativa) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

Finanziamento degli oneri.

Gli oneri derivanti dalle prestazioni predette a seconda dei casi, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL del 14/09/2000, sono a carico delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1/04/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, come espressamente disposto dall'art. 17, comma 2, lett. d) del medesimo CCNL dell'1/04/1999 (tale clausola contrattuale, infatti, fa espresso riferimento al pagamento dell'indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo);

Quindi a seconda del caso (1,2 o 3) gli oneri finanziari per tali istituti troveranno la seguente imputazione: 1) fondo per la produttività ex art. 15 de CCNL dell'1/04/1999; 2) e 3) fondo per lo straordinario ex art. 14 del CCNL del 01/04/1999.

Pertanto nel caso 1 ogni settore dovrà inviare specifica richiesta di liquidazione del monte ore effettuato dal dipendente all'ufficio del personale che provvederà alla liquidazione. Mentre nei casi 2 e 3 potrà procedere alla liquidazione sull'impegno relativo alle risorse assegnate a titolo di compensi per lavoro straordinario.

La presente circolare verrà inserita nel sito internet comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'ufficio risorse umane rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del 1° Settore
"affari generali, legali e risorse umane"
Avv. Carlo Popolizio

